

Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

Regolamento IMU 2023

Indice

Articolo 1 Oggetto del regolamento	pag	3
Articolo 2 Oggetto d'imposta	pag	3
Articolo 3 – Soggetto attivo	pag	4
Articolo 4 – Soggetti passivi	pag	4
Articolo 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria	pag	5
Articolo 6 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale	pag	7
Articolo 7 – Base imponibile dell'imposta municipale propria	pag	8
Articolo 8 – Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria	pag	13
Articolo 9 – Esenzioni e riduzioni dall'imposta municipale propria	pag	13
Articolo 10 Detrazioni dell'imposta municipale propria	pag	16
Articolo 11 – Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria	pag	16
Articolo 12 – Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato	pag	18
Articolo 13 – Dichiarazione dell'imposta municipale propria	pag	18
Articolo 14 – Versamento dei contitolari	pag	20
Articolo 15 – Scadenza del versamento	pag	20
Articolo 16 – Arrotondamento	pag	20
Articolo 17 – Importi minimi	pag	21
Articolo 18 – Funzionario responsabile	pag	21
Articolo 19 – Poteri istruttori	pag	21
Articolo 20 – Accertamenti	pag	21
Articolo 21 – Sanzioni ed interessi	pag	23
Articolo 22– Riscossione coattiva	pag	24
Articolo 23 – Rimborsi e compensazione	pag	25
Articolo 24 – Contenzioso tributario	pag	25
Articolo 25 -Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag	26
Articolo 26 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag	28
Articolo 27 – Clausola di adeguamento	pag	28

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Carrara, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Articolo 2

Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Carrara, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un’entrata a proprio favore.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
5. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale ex art 69 c. 1 , lett a) di cui al D.Lgs. 206/2005 (multiproprietà), nonché per gli immobili del condominio, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
5. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere

prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

6. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare
7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente, si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
10. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art 1 comma 3 del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
11. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
12. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alle medesime unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e LR Toscana n. 708/2014, adibiti ad abitazioni principali.
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Articolo 7

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dall'art. 9, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 delle N.T.A. del R.U. vigente e dall'Allegato B), punti 2.1 e 2.2 del REC vigente. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta a evitare danno a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità. Non si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati da recuperare o in cui siano in corso interventi edilizi per cause diverse da quelle sopracitate. In caso di interventi edilizi di cui all'articolo

3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, l'area è considerata edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504. Non costituisce motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'agevolazione è riconosciuta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di perizia da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, ovvero dell'autocertificazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità; resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente regolamento. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto, sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio della riduzione della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di comunicazione messo a disposizione del Comune da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile è stato concesso in comodato.
7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
9. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
10. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
11. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 9 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
12. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
13. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata ai precedenti commi, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006
14. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

15. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 8

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.
2. In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Esenzioni e riduzioni dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
 - I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- VI. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui all' art 1 comma 3 de richiamato decreto;
- VII. I terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- VIII. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
- IX. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge

- 24 marzo 2012, n. 27; in ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- X. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "cosidetti beni merce" finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
 4. nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.
 5. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia l'imposta è ridotta del 50%
 6. Ai fini della riduzione di cui al punto 5, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione entro il termine perentorio, pena decadenza, di cui al successivo art. 13, su modello messo a disposizione del Comune
 7. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.
 8. Ai fini della riduzione di cui al punto 7, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione entro il termine perentorio, pena decadenza, di cui al successivo art. 13, su modello messo a disposizione del Comune. Tale comunicazione dovrà essere corredata, nel caso di contratti di locazione stipulati senza assistenza delle

organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, firmatarie dell'accordo territoriale siglato in data 15.11.2017 sulla base di quanto previsto dal DM 16.01.2017, da attestazione di conformità del contenuto economico e normativo del contratto di locazione al citato accordo territoriale.

9. Producono effetti, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al citato comma 7, anche le dichiarazioni già presentate per l'applicazione dell'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
10. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile
11. Ai fini della riduzione di cui al comma 10 il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione entro il termine perentorio pena decadenza di cui al successivo art. 13, su modello messo a disposizione del Comune.

Articolo 10

Detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 6 purchè classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e non rientranti negli alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008.

Articolo 11

Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente, in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote come stabilite all'articolo 8.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto più della metà dei giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
5. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
7. Gli enti non commerciali, di cui all'art 7 c. 1 lett del D.Lgs 04/1992 effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16

giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote approvate dal comune

8. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 10/2019.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
10. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o comunque modalità compatibile con le disposizioni in ambito di agenda digitale (AGID) se previsto dall'ente.
11. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 12

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

- 1 E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
- 2 La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

Dichiarazione dell'imposta municipale propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
7. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art 6 comma 1 del presente regolamento il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui al precedente comma 1 i requisiti prescritti dalla norma

8. Ai fini dell'applicazione della esenzione per gli immobili cd "beni merce" il soggetto passivo a partire dall'anno di imposta 2022 attesta, con il modello di dichiarazione di cui al precedente comma 1, i requisiti prescritti dalla norma
9. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui all'art 5 comma 6 del presente regolamento il soggetto passivo attesta, con il modello di dichiarazione di cui al precedente comma 1, i requisiti prescritti dalla norma indicando l'immobile sul quale intende richiedere l'agevolazione

Articolo 14

Versamento dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Articolo 15

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 16

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 17

Importi minimi

1. Non è dovuto alcun versamento in fase di riscossione volontaria fino alla concorrenza dell'importo annuo di € 4,00, non è dovuto alcun rimborso o compensazione fino alla concorrenza di € 4,00

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 19

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 20

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, un apposito avviso esecutivo, debitamente motivato. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, L'avviso di accertamento esecutivo emessi, a partire dall'anno 2020, dall'ente e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n.147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910.. L'ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l'esplicitazione di cosa sono le misure cautelari (fermo, ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 21

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 19 comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della

violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati del 3% . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, con apposito provvedimento verrà graduata l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 può essere effettuata:
 - a) mediante emissione del ruolo sulla base delle disposizioni di cui al DPR 29/09/1973 n° 602, e successive modifiche;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639.
- 2) . Per le somme liquidate con avvisi di accertamento esecutivi ex art 31 del presente regolamento, il Comune avvierà, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la procedura di riscossione coattiva, di quanto dovuto, ai sensi dell'art 1 comma 792 e ss della L. 160/2019 inclusa la esecuzione forzata, senza la preventiva notifica

dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 o la cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.

Articolo 23

Rimborsi e compensazioni

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
- 4) Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Solo per quanto riguarda la TASI è possibile la compensazione con l'IMU.
- 5) Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento
- 6) Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Articolo 24

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di IMU comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 25

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune può disporre, su richiesta dell'interessato in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione del versamento dovuto a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per il tributo di cui al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'art 1 della legge 160/2019 relativi ai tributi comunali comprensivi di interessi e sanzioni, sia pari o superiore a Euro 100,00, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento:

Fascia di importo	Numero delle rate
Da €. 100,01 a €. 500,00	Fino a 4 rate mensili, purchè di importo non inferiore ad €. 50 a rata
Da €. 500,01 a €. 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Oltre €. 6.000,01	almeno 36 rate mensili.

3. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente
4. Per importi fino 20.000 euro è sufficiente presentare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stato temporaneo di difficoltà sia per persone fisiche che per attività economiche
5. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale

risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

6. Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente comma 2 la rateazione di un importo superiore ad € 50.000,00, la concessione di tale rateizzazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa
7. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo del doppio delle rate mensili (massimo di 72 rate), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
9. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi..
10. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento esecutivi
11. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.
12. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza aumentato di due punti percentuali, purché non superiore alla misura annua del 5%.. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
13. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione:
- il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato
 - Il sollecito deve essere effettuato dopo il mancato pagamento della seconda rata
15. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza se attivata dall'ente, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
16. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 26

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Articolo 27

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di IMU e tributaria